



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** il Decreto-Legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 *quater*, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 *quater*, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

**VISTO** il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** altresì il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** il Decreto-Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

**VISTA** la nota n. 2021-AGG-000305-P del 28.07.2021 (prot. MiSE n. 24394 del 3 agosto 2021) con cui la Società A2A Gencogas S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., per la modifica della centrale termoelettrica sita nel Comune di Cassano d'Adda (MI) mediante la realizzazione del Progetto "*Nuovo ciclo combinato Gruppo 8 ad alta efficienza in sostituzione dell'esistente*", allegando contestualmente la quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

**VISTA** la nota n. 27270 del 10.9.2021 con cui l'allora Ministero della transizione ecologica ha avviato il procedimento autorizzativo ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., provvedendo contestualmente a sospendere i termini in attesa delle necessarie valutazioni ambientali ai sensi e per gli effetti del citato D.L. 7/2002 e s.m.i.



**VISTA** la nota acquisita al prot. MASE n. 72732 del 5.5.2023 con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha trasmesso il decreto direttoriale DM\_2023-0000218 del 2 maggio 2023 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA), comprendente il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 112 del 22 dicembre 2022, il parere del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, reso con nota prot. 1828 del 09 febbraio 2023, e il parere della Regione Lombardia approvato con D.G.R. n°XI/7816 del 23 gennaio 2023 che ne costituiscono parte integrante.

**CONSIDERATO** che il provvedimento di VIA favorevole è subordinato comunque al rispetto di specifiche “condizioni ambientali” tra cui quelle del Ministero della Cultura (parere n. 1828-P del 9.2.2023) che prescrive l’ottenimento dell’Autorizzazione paesaggistica nell’ambito del procedimento unico, per la parte relativa alle opere connesse.

**VISTA** la nota acquisita al prot. MASE n. 99695 del 19.6.2023, con cui la Società A2A Gencogas S.p.A., alla luce dell’esito positivo della valutazione ambientale, ha richiesto alla Direzione Fonti energetiche e titoli abilitativi la riapertura dei termini procedurali allegando la documentazione progettuale aggiornata in seguito al Decreto VIA e la quietanza del pagamento integrativo degli oneri istruttori, per la quota aggiuntiva di valore delle opere.

**VISTA** la nota acquisita al prot. MASE n. 116502 del 17.07.2023, con cui la Società A2A Gencogas S.p.A. ha rettificato parzialmente la documentazione progettuale, trasmettendo quindi la medesima nella sua versione definitiva.

**VISTA** la nota n. acquisita al prot. MASE n. 117106 del 18.7.2023, con cui la Società A2A Gencogas S.p.A. ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle Opere in corso di autorizzazione, l’inalienabilità delle Opere Connesse, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’asservimento delle aree sulle quali le stesse Opere Connesse insisteranno, come individuate negli elaborati grafici e nel Piano Particellare allegati alla medesima nota, ai sensi del DPR 327/2001.

**PRESO ATTO** che il progetto di cui si chiede il rilascio dell’autorizzazione unica, presentato con l’istanza n. 2021-AGG- 000305-P del 28.07.2021, a seguito degli aggiornamenti e delle integrazioni sopra dette, prevede la realizzazione di un nuovo ciclo combinato alimentato a gas presso i Comuni di Cassano d’Adda e Truccazzano (Città metropolitana di Milano), denominato CCTG8, avente una potenza termica di circa 1.464 MW e una potenza elettrica lorda di circa 920 MW (in ciclo combinato), che sostituirà il ciclo combinato esistente CC2 il quale verrà messo fuori servizio, ma con la previsione di utilizzare il più possibile gli impianti ausiliari e le infrastrutture già presenti in Centrale.

**PRESO ATTO** che, con riferimento alle opere di connessione, il progetto prevede inoltre il collegamento con la Stazione elettrica di Terna a 380 kV ubicata all’interno della Centrale e il riassetto degli esistenti tratti della RTN 4 (linee 380 kV e 220 kV) che ricadono all’interno del sito di intervento per far spazio alle nuove apparecchiature, mediante la realizzazione di 4 nuovi sostegni e l’interramento parziale dell’Elettrodotto 220 kV in corrispondenza dell’area interessata dal progetto, come specificato nel preventivo di connessione n. 202101819 accettato dalla società e per il quale è stato acquisito il Benestare al progetto delle opere di rete (prot. in ingresso n. 177893 del 1/10/2024);



**DATO ATTO** che, con la documentazione progettuale, la società A2A Gencogas S.p.A. ha contestualmente trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 36 mesi;

**VISTA** la nota n. 123812 del 27.7.2023 con cui la Ex Divisione IV “Infrastrutture energetiche” di questo Dicastero ha provveduto a riavviare il procedimento all’esito del giudizio positivo di compatibilità ambientale, convocando contestualmente la Conferenza di servizi secondo le disposizioni dell’art.14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che prevede la forma semplificata in modalità asincrona.

**RICHIAMATA** la nota di conclusione positiva della conferenza di servizi, prot. MASE n. 189389 del 17.10.2024, con cui la Ex Divisione IV “Infrastrutture energetiche” di questo Dicastero:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento;
- ha comunicato la conclusione favorevole dell’istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l’espletamento della Conferenza di servizi in modalità “sincrona”, ai sensi dell’art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.;
- ha dato atto di aver acquisito nel corso del procedimento l’Intesa della Regione Lombardia (Deliberazione n° XII/2999), comprensiva di parere favorevole paesaggistico, in ottemperanza alla previsione contenuta nel parere del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, reso in ambito VIA;

**CONSIDERATO** che, con specifico riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, con la succitata nota prot. MASE n. 189389 del 11.10.2024, la ex Divisione IV “Infrastrutture energetiche” ha altresì comunicato che:

- con nota pec acquisita al prot. MASE n. 117106 del 18.7.2023, la società A2A Gencogas S.p.A. ha trasmesso il Piano Particellare di esproprio grafico e analitico comunicando l’elenco dei proprietari e chiedendo, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che sia dichiarata la pubblica utilità dell’opera e sia apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree indicate;
- con nota n. 178644 del 6.11.2023, la ex Divisione IV “Infrastrutture energetiche” ha provveduto ad avviare la procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o imposizione di servitù ai sensi del D.P.R. 327/2001, precisando le diverse modalità di applicazione della norma in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al proponente di provvedere agli obblighi di pubblicità previsti per il caso specifico;
- con nota pec acquisita al prot. MASE n. 48148 del 13.3.2024 la società A2A Gencogas S.p.A. ha trasmesso la relazione conclusiva con cui è stata data evidenza dell’adempimento delle fasi di pubblicità previste e, nel caso specifico, è stato comunicato che durante il procedimento sono pervenute osservazioni da parte di CAP Holding S.p.A., del Consorzio di Bonifica Muzza – Bassa Lodigiana e di Brulli Trasmissione S.r.l.
- con la medesima nota n. 4818 del 13.3.2024, la società A2A Gencogas S.p.A. ha chiarito che, dall’esame delle suddette osservazioni, emerge che le stesse fanno riferimento a eventuali disagi ed interferenze di natura comunque temporanea, che potranno essere minimizzati e/o superati in fase di realizzazione delle opere e senza interferire con l’operatività delle società predette, dando quindi disponibilità ad individuare a tale scopo opportune soluzioni realizzative e a farsi carico del coordinamento relativo all’esecuzione dei lavori, con l’obiettivo di minimizzare i disagi e le interferenze a carico delle Società.



**RITENUTO** quindi, con specifico riferimento alla procedura ex D.P.R. 327/2001, alla luce della conclusione favorevole dell'istruttoria, di poter procedere con la determinazione di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'asservimento e l'occupazione delle aree interessate dal progetto, come indicato nel piano particellare, in ragione della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento;

**VISTA** la nota acquisita al prot. MASE n 0024060 del 30.07.2021 con cui la società A2A Gencogas S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola *antipantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “[...] di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, e quindi: di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art.53 del Dlgs.165/2001 e s.m.i., che così recita:”*i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*;

**CONSIDERATO** che:

- con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0170295 del 19.09.2024 la società A2A Gencogas S.p.A. ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai fini dell’acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0343644\_20241029, il 29.10.2024 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 4-*bis*, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del medesimo Decreto Legislativo;

**DATO ATTO** che con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0170295 del 19.09.2024 la società A2A Gencogas S.p.A. ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

**PRESO ATTO** che l’istanza è finalizzata a ottenere l’autorizzazione unica prevista dal Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l’autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l’intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;



**CONSIDERATO** che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

**RICHIAMATI** i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento ai sensi per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i, di cui all'**allegato A** al presente decreto ed alla luce della positiva conclusione dell'istruttoria;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1** **Autorizzazione**

1. La Società A2A Gencogas S.p.A. avente sede in Milano (MI) – Corso di Porta Vittoria, 4 - CAP 20122 – Codice Fiscale: 01999170691, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un nuovo ciclo combinato alimentato a gas presso i Comuni di Cassano d'Adda e Truccazzano (Città metropolitana di Milano), denominato CCTG8, avente una potenza termica di circa 1.464 MW e una potenza elettrica lorda di circa 920 MW (in ciclo combinato), in sostituzione del ciclo combinato esistente CC2 come specificato ed in conformità al progetto presentato con l'istanza n. 2021-AGG-000305-P del 28.07.2021 (prot. MiSE n. 24394 del 3 agosto 2021), come integrata e modificata con successive note acquisite al prot. MASE n. 99695 del 19.6.2023 e n. 116502 del 17.07.2023.
2. La società A2A Gencogas S.p.A. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, costituiscono opere di pubblica utilità.
3. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
5. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.



## **Art. 2**

### **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società A2A Gencogas S.p.A. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società A2A Gencogas S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società A2A Gencogas S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Lombardia, ai Comuni di Cassano d'Adda e Truccazzano, nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

## **Art. 3**

### **Programma dei lavori**

1. La Società A2A Gencogas S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Lombardia nonché ai Comuni di Cassano d'Adda e Truccazzano evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale*



*ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.*

4. La Società A2A Gencogas S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovverosia entro 36 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società En Plus S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### **Art. 4** **Prescrizioni**

1. La Società A2A Gencogas S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società A2A Gencogas S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi:
  - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
  - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
  - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società A2A Gencogas S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Lombardia, ai Comuni di cassano d'Adda e Truccazzano un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05.11.2007.
4. La Società A2A Gencogas S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si





ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

**a) Prescrizioni contenute nel decreto VIA - DM\_2023-0000218 del 2 maggio 2023.**

**b) Prescrizioni del Comando Vigili del Fuoco di Milano:**

- i. Per quanto non specificato in relazione tecnica, per le modifiche apportate all'attività 48 di cui all'allegato I del DPR 151/2011 dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.M. 15/07/2014 s.m.i..
- ii. Per quanto non specificato in relazione tecnica il sistema di spegnimento a CO2 dovrà essere progettato nel rispetto delle norme tecnica di riferimento (UNI 15004 e UNI EN 16750).
- iii. Il titolare dell'attività è tenuto a produrre a lavori ultimati e preventivamente all'esercizio dell'attività, la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ai fini antincendio (SCIA antincendio), in conformità all'art. 4 del DPR 151/11, corredata dalla documentazione prevista nell'allegato II al DM 07/08/12, da redigersi, ove non già definita da specifiche normative, utilizzando gli appositi modelli pubblicati nel sito istituzionale <http://www.vigilfuoco.it>.

**c) Prescrizioni ENAC per ciminiera (prot. 85271):**

- i. Si comunica il nulla osta all'installazione a condizione che la stessa sia dotata di segnalazione diurna e notturna conforme a quanto riportato al cap. 4 par. 11 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti dell'ENAC.
- ii. La Società dovrà comunicare direttamente ad Enav i seguenti dati con un preavviso di almeno 30 gg. dalla data di inizio lavori:
  1. posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS-84;
  2. altezza massima fuori terra;
  3. quota slm al top (altezza massima + quota terreno);
  4. segnaletica ICAO (diurna e/o notturna) adottata - In relazione a quest'ultimo punto, dovrà essere comunicata la data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa per il successivo aggiornamento della documentazione aeronautica - Costituisce responsabilità del proprietario dell'ostacolo assicurare la funzionalità e l'efficienza dei sistemi di segnalazione.
- iii. Restano ferme le competenze dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif.circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

**d) Prescrizioni ENAC per installazione gru di cantiere (prot. 100198):**

- i. Relativamente alla gru identificata con il n. 1, poiché presenta un'altezza superiore a 100 m AGL, si esprime nulla osta alla relativa installazione a condizione che sia dotata di segnalazione ostacolo diurna e notturna, in conformità a quanto riportato al cap. 4 par. 11 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti dell'ENAC (RCEA).
- ii. La segnalazione diurna dovrà essere realizzata mediante colorazione a bande alternate bianche e rosse di idonee dimensioni; quella notturna mediante installazione di luci di colore rosso di media intensità (in accordo alle prescrizioni di cui al par. 11.8.1(b) del



RCEA) del tipo omnidirezionale a doppia lampada con continuità di alimentazione, poste sulle estremità del braccio e - in considerazione dell'altezza degli impianti - anche in posizioni intermedie in accordo a quanto riportato Cap. 4 par. 11.9.2 del RCEA.ENAC-TNO-11/08/2022-0100198-P.

- iii. Al fine di poter fornire adeguata informazione aeronautica ("NOTAM"), codesta Società dovrà comunicare, direttamente ad ENAV che legge in conoscenza, i seguenti dati con preavviso di almeno 30 gg. dalla data di inizio lavori:
  - 1. posizione della gru espressa in coordinate geografiche sessagesimali WGS 84;
  - 2. altezza massima;
  - 3. quota al top sul livello del mare;
  - 4. lunghezza braccio;
  - 5. segnaletica ICAO diurna e notturna adottata;
  - 6. data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa.
- iv. Al termine dei lavori dovrà essere comunicata l'avvenuta rimozione delle gru.
- v. Restano ferme le competenze dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo, di volo a bassa quota (rif. Circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

**e) Prescrizioni ispettorato Lombardia MIMIT (prot. 39795):**

- i. Si rimane in attesa di ricevere, da parte della Società, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche, la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica.

**f) Prescrizioni Regione Lombardia (atto di intesa Deliberazione n° XII/2999 del 9.9.2024)**

- iv. fatte salve le verifiche in termini di sicurezza e gestione del cantiere, si dovrà minimizzare la trasformazione del bosco limitatamente alle aree interessate dalla posa dei tralicci e delle relative recinzioni;
- v. si dovrà preservare il filare arboreo già presente lungo la SP 104 al fine di mitigare, sin dalle fasi iniziali di cantiere, la percezione visiva dei nuovi sostegni dalle strade limitrofe e dalla pista ciclo-pedonale esistente;
- vi. in sede di ripristino ambientale, si dovrà incrementare la vegetazione arborea e arbustiva dell'intera area, al fine di intensificare la macchia vegetale con effetto naturale di mascheramento;
- vii. si dovranno verniciare con tonalità verde RAL (ad esempio RAL 6014) le recinzioni previste intorno ai sostegni al fine di mitigare l'impatto visivo;
- viii. si dovrà garantire la realizzazione del dosso di terreno previsto nell'Area R2 (cfr. TAV. CCTG8-80-A53-20-ADS00003-
- ix. L'intesa è vincolata, oltre che al rispetto delle condizioni paesaggistiche di cui ai punti precedenti, al rispetto delle condizioni ambientali di cui al D.M. n. 218 del 02/05/2023 – con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, ha espresso la pronuncia di compatibilità ambientale positiva relativa al progetto – che includono anche quelle proposte da Regione Lombardia con d.g.r. n. XI/7816 del 23/01/2023;



**Art. 5**  
**Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott.ssa Marilena Barbaro)**



## **ALLEGATO A – elenco pareri acquisiti nel corso del procedimento**

### **acquisiti con nota prot. MASE n.172440 del 23.09.2024:**

- 17.05.2022: Parere favorevole del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano (prot. 23445) – CON PRESCRIZIONI;
- 26.05.2022: Nulla Osta dell'ENAC per la valutazione dello spostamento di 4 tralicci della linea RTN (prot. 64094);
- 12.07.2022: Nulla Osta dell'ENAC alla realizzazione della ciminiera (prot. 85271) – CON PRESCRIZIONI;
- 11.08.2022: Nulla Osta dell'ENAC all'installazione in fase di cantiere di n.4 gru (prot. 100198) – CON PRESCRIZIONI;
- 22.02.2024: Parere preliminare favorevole del Ministero delle Imprese e del Made In Italy – Ispettorato Territoriale Lombardia (prot. 39795) – CON PRESCRIZIONI;
- 14.03.2024: Parere Telecom Italia di non interferenza con reti di telecomunicazione interrato nell'area di progetto (prot. INT21056999);

### **acquisiti con nota prot. MASE n.177893 del 1.10.2024:**

- 9.9.2024 - Intesa regionale comprensiva di parere favorevole paesaggistico, ai sensi Legge 55/2002 da parte della Regione Lombardia (Deliberazione n° XII/2999) – CON PRESCRIZIONI.
- 30.9.2024 - Benestare tecnico di rispondenza al Codice di Rete ottenuto da Terna S.p.A. relativamente alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale.